



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCI introdotto da **ROSITA FARRONI** con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato dr.ssa Caterina Del Gobbo

visto il provvedimento di assegnazione;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito costituito dalla remunerazione reddituale limitata e saltuaria a fronte di attività lavorative a tempo determinato per di più discontinue;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto lavoratore dipendente a tempo determinato e con soluzione di continuità fra le saltuarie occupazioni professionali che riesce a reperire, convive con il coniuge percettore di un reddito mensile pari a circa 1.400 euro mensili quasi totalmente assorbito dalle esigenze di vita al fine di consentire un dignitoso tenore di vita al nucleo familiare composto anche da due figlie minori;

non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;



ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la posizione debitoria discende da debiti contratti dal defunto padre dei quali, non avendo la ricorrente rinunciato tempestivamente all'eredità, risponde solidalmente;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che il piano di ristrutturazione della posizione debitoria maturata da [REDACTED] [REDACTED] prevede che la ricorrente metta a disposizione dei creditori il ricavato dalla vendita sul libero mercato del suo modesto patrimonio immobiliare, posto che l'attivo mobiliare di cui dispone l'istante è del tutto privo di concreto valore;

rilevato in particolare che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente la proposta prevede che venga devoluta ai creditori l'intera somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni immobili di proprietà [REDACTED] che si accollerà interamente le spese della procedura, anche con il sostegno economico del [REDACTED] compagno della ricorrente e padre delle figlie.

Quanto alle modalità ipotizzate per il superamento della crisi, il piano prevede la vendita dei beni immobili, per i quali il fratello dell'istante, Sig. [REDACTED], si è dichiarato disponibile all'acquisto di tutto il patrimonio immobiliare come sopra descritto per le quote di proprietà di Rosita Farroni (fabbricati e terreni) al prezzo di € [REDACTED], sostanzialmente coincidente con la valutazione effettuata dall'Ing. [REDACTED].

La proposta risulta risolutivamente condizionata alla omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché alla cancellazione di tutti i gravami



pregiudizievoli sopra trascritti ed iscritti, del cui onere l'offerente ha espressamente manifestato farsene carico;

in proposito dunque a fronte di un debito complessivo pari ad euro € è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € [REDACTED]
2. Pagamento stralciato, in favore del creditore ipotecario di primo grado B [REDACTED]
[REDACTED] per l'importo di € [REDACTED] pari al 11,89% dell'importo del credito vantato pari ad [REDACTED]

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, il debitore provvederà ai suddetti pagamenti entro giorni 30 dall'omologa, mediante il ricavato dalla vendita (al proprio fratello) dei beni immobili di cui è proprietaria *pro quota* consentendo la distribuzione di [REDACTED] (importo da ritenere superiore a quanto esiterebbe in favore del creditore ipotecario all'esito della procedura esecutiva immobiliare di cui viene chiesta la sospensione tenuto conto del valore di stima delle quote di proprietà della debitrice per complessivi euro, che ove cedute in sede endodivisionale consentirebbero di ricavare la quota residua al netto delle prededuzioni);

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata; precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione della procedura esecutiva rubricata al [REDACTED] a cui prosecuzione determinerebbe l'infattibilità del piano basato essenzialmente sulla cessione al prezzo di stima al proprio fratello delle quote di proprietà delle ricorrente ed oggetto di pignoramento;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto



nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva immobiliare rubricata a [REDACTED]

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 04/02/2026

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani



Studio Legale
Avv. ANNA CUCCHIARINI
Via Frediani n. 22 – 60123 Ancona
tel. 071 57418
fax 071 2076507
E-mail: info@avvcucchiarini.it
avvcucchiarini@pec.it

TRIBUNALE DI ANCONA

RICORSO EX ARTT. 67 E 68 DEL D.LGS. 14/2019

PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

E PER L'ESDEBITAZIONE

EX ART. 283 DEL D.LGS. 14/2019

Nell'interesse di **FARRONI ROSITA** nata a **Fabiano** il **11/04/1980** c.f. **FRRSIS0510451E** ivi residente in Frazione Attiggio 6 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini (c.f. CCCNNA56M67L498X n. fax. 071-2076507 posta certificata: avvcucchiarini@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Frediani n. 22 giusta delega allegata alla busta telematica .

La signora Rosita Farroni, ha presentato richiesta all'Organismo di composizione della crisi presso la Camera di Commercio di Ancona ai sensi dell'art. 67 e ss. Decreto Legislativo 14/2019 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore nonché volta ad ottenere il beneficio della esdebitazione sia nei confronti dei creditori per la parte di debito non soddisfatta, sia dei creditori totalmente insoddisfatti.

La Signora Rosita Farroni, è madre di due bambine minori **Micaela Francesca** e **Micaela Federica** nate da un rapporto di convivenza con il Signor **Micaela Manuel**, nato a **Fabiano** il **21.07.1977**, ivi residente in Vicolo Marinengo n. 18.

Il padre delle bambine lavora presso la Soc. Coop. Galileo con retribuzione mensile di circa **€ 1.400,00** e contribuisce al pagamento delle spese scolastiche e mantenimento delle figlie, provvedendo talvolta anche al pagamento delle bollette delle utenze della abitazione della compagna e alle necessità di quest'ultima.

La Signora Farroni Rosita ha sempre svolto lavori saltuari a tempo determinato, il cui stipendio è stato più volte pignorato così come pure il conto corrente bancario a lei intestato presso l'istituto Intesa San Paolo Spa sul quale veniva mensilmente corrisposto lo stipendio.

Per alcuni anni ha lavorato presso il [redacted] e percepito uno stipendio medio mensile di circa [redacted] a seconda delle ore lavorate.

Con decorrenza dal 01.07.2024 sino al 28 Febbraio 2025 ha svolto lavoro di portaflettere a tempo determinato per Poste Italiane Spa, contratto prorogato per ulteriori 3 mesi con stipendio mensile pari ad [redacted]. Detto contratto è scaduto il 30.06.2025 perché non più prorogabile.

Attualmente percepisce la indennità di disoccupazione che unitamente alle integrazioni è di [redacted] mensili.

Non possiede automezzi nè ha beni mobili di proprietà che meritano di essere segnalati, salvo il modestissimo arredo della casa dove abita. Trattasi per lo più di mobili acquistati usati e privi di valore.

La signora [redacted] vive in una vecchia abitazione di campagna sita in [redacted] di cui è proprietaria al 50% con il fratello [redacted].

L'immobile è in cattivo stato di conservazione oltre che decentrato in quanto dista dalla città di [redacted] di circa 15 km.

- La ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La situazione debitoria è indicata nella presente proposta di piano di ristrutturazione del debito;

- Ai fini dell'attuabilità della presente proposta di piano non è previsto l'intervento di terzi garanti.

- Ai fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la signora [redacted] riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 14/2019.

- La signora [redacted] è soggetta o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019.

- La signora [redacted] non ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

- La signor _____ non ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.lgs. n. 14/2019.

- La signora _____ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode.

- La Signora _____ ha fornito tutta la documentazione all'Organismo di composizione della crisi della CCIAA al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed in particolare l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme;
- b) della consistenza e della composizione del suo patrimonio;
- c) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) degli stipendi e/o indennità percepiti con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

- dalla **Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi della CCIAA di Ancona** si evince che sono stati valutati:

- 1) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- 2) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità;
- 3) le cause dell'indebitamento;
- 4) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della signor _____ di adempiere le obbligazioni assunte;
- 5) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- 6) la consistenza e composizione del patrimonio del sovraindebitato;
- 7) il merito creditizio;
- 8) la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti.

SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Per effetto dei debiti contratti dal _____ derivanti da garanzie fideiussorie prestate per la società _____ e _____ (entrambe fallite) sia verso istituti di credito sia verso Agenzia delle Entrate, la signor _____ ha

morte del padre non avendo rinunciato all'eredità, è stata chiamata a rispondere personalmente in quanto proprietaria dei beni immobili a lei intestati.

La signor. riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c, D. Lgs 14/07/2019 ovvero " *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*".

La Signora ta non ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento né ha subito provvedimenti di cui all'art. 72 D. Lgs 14/07/2019.

La signor. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento né per sua colpa o malafede o con frode, ma all'età ha ereditato inconsapevolmente una grave esposizione debitoria proveniente dalla situazione economica-finanziaria del padre e delle società di cui era soci e entrambe dichiarate fallite dal Tribunale di Ancona.

Dalla documentazione che si fornisce è consentito ricostruire compiutamente sia la situazione Debitoria ereditata sia quella economica patrimoniale della signora

La situazione debitoria è stata "fotografata" alla data della notifica dell'atto di precetto del 4 azionato dalla soc. Purple Spv Srl quale mandataria di Cerved Credit Management S.p.A

Successivamente a detta notifica, la Soc. Purple SPV S.r.l. ha promosso nei confronti della signora Farroni Rosita la procedura esecutiva immobiliare rubricata al a. Tribunale di Ancona per un credito di € 479.330,82 portato dal decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Pesaro sui seguenti immobili, sui quali la debitrice vanta la proprietà in ragione di 1/2:

- immobile sito a 6, distinto al catasto di detto Comune al foglio 100,31;

- immobile sito a distinto al catasto di detto
Comune al foglio n.

- immobile sito a distinto al catasto di detto
Comune al foglio n.

In detta procedura è intervenuta l'Agenzia Entrate Riscossione per un credito di € 500.641,92.

Successivamente al deposito del presente ricorso verrà formalmente avanzata richiesta di sospensione della predetta procedura al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ancona.

ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E ISCRIZIONI IPOTECARIE

La situazione debitoria attuale, unitamente alle ragioni che l'hanno determinata, si può riassumere sinteticamente nei paragrafi che seguono:

1. Cerved Credit Management SpA - mandataria di Purple SPV S.r.l. (creditore originario Banca delle Marche, poi Nuova Banca delle Marche, che ha ceduto i crediti a REV - Gestione Crediti S.p.A). Il debito di euro 479.330,82 si riferisce al decreto ingiuntivo n. Tribunale di Pesaro, confermato con sentenza n. Tribunale di Pesaro e con sentenza n. Corte di Appello di Ancona, nel quale il sottoscritto riveste la qualifica di fidejussore della società dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data a seguito della eredità del defunto

Tale posta debitoria in capo alla deriva dai seguenti atti:

- decreto ingiuntivo n. cui Banca delle Marche ingiungeva il pagamento della somma di euro 167.326,54 nonché ai fidejussori timo deceduto in data per lui agli eredi (all'epoca minore) per scoperto di n. 2 conti correnti intestati alla società;

- decreto ingiuntivo con cui Banca delle Marche ingiungeva il pagamento della somma di euro 17.007,09 ai fidejussori dell'ultimo deceduto in data 08.08.2025 e per lui agli eredi (l'epoca minore) per scoperto di conto corrente e ricevute bancarie, intestati alla società;

2. Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il debito di **euro 503.135,06** si riferisce ad una serie di ruoli notificati dal 2009 aventi ad oggetto tributi diversi, di cui euro 500.610,86 attinenti annualità fino al 2005 per ritenute, IVA e IRAP, ovvero imposte tipicamente riferibili ad attività di impresa

In particolare:

cartella n. 00320060019707549: anno 2002 per ritenute, IVA e IRAP;

cartella n. 00320060023149256: anno 2003 per ritenute, IVA e IRAP;

cartella n. 00320080000978022: anno 2004 per ritenute addizionali e IVA;

cartella n. 00320110003722271: anno 2005 per IVA e IRAP ;

ISRIZIONI IPOTECARIE

TIPOLOGIA CREDITO garanzie fideiussorie prestate dal padre (ipotecnario)

PURPLE SPV SRL -

DEBITO RESIDUO € 479.330,82

- Ipoteca giudiziale iscritta al RG. 20161 - RP 5477 del 11.08.2005 in favore Banca Marche (oggi Purple Spv Srl) derivante da Decreto ingiuntivo Tribunale Pesaro - capitale € 167.326,54 - spese € 18.000,00 - Interessi € 44.673,46
- Ipoteca giudiziale iscritta al RG. 20162 - RP 5478 del 11.08.2005 in favore Banca Marche (oggi Purple Spv Srl) derivante da Decreto ingiuntivo Tribunale Pesaro - capitale € 17.007,09 - spese € 2.300,00 - Interessi € 3.692,91 rinnovata in data 08.08.2025 al RG. 18176 RP 3014 capitale € 17.007,09 - tot. € 23.000,00

Si precisa che le ipoteche gravano oltre che sui fabbricati anche sui terreni, benchè al tempo fossero intestati al defunto padre

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

DEBITO RESIDUO € 500.641,92

ex Equitalia Marche Spa (debiti del padre)

TIPOLOGIA DEBITO n. 12 estratti di ruolo ipotecario - in qualità di erede

- Ipoteca legale iscritta al RG. 24417 - RP 5696 del 10.11.2010 in favore di Equitalia Marche Spa derivante da cartelle esattoriali Capitale € 106.072,53, tasso interesse 5,756% totale € 212,145,06;
- Ipoteca legale iscritta al RG. 10177 - RP 1425 del 23.06.2024 in favore di Equitalia Centro Spa derivante da cartelle esattoriali.

ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE

FABBRICATI PERVENUTI PER DONAZIONE DEI GENITORI - ATTO NOTAIO FALSINI DEL 10.12.2010 TRASCRITTA PRESSO LA CONSERVATORIA RR II DI ANCONA IN DATA

Quota di 1/2 in comproprietà con il fratello **ei seguenti beni immobili:**

- fabbricato sito a **Comune al foglio** **vari 5,5, rendita 190,31;**
- fabbricato sito a **al catasto di detto Comune al** **subalterno, classe 006, rendita 503,55;**
- fabbricato **al catasto di detto Comune al f** **mq 25, classe 005, rendita 71,01.**

L'appartamento sito **abitazione in cui vive la signor** **on le sue due bambine.**

L'appartamento sito i **abitato dall'anziana madre e dal comproprietari** **fratello.**

TERRENI PERVENUTI PER SUCCESSIONE DI **N.**

Quota di **dei seguenti terreni siti nel** **nsiti a NCT di detto Comune al:**

La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

Certificazione dei redditi

Per quanto concerne la certificazione dei redditi si rimanda ai modelli 730 degli ultimi 3 anni.

Estratti conto

La signora _____ non detiene conti corrente ma è titolare delle seguenti carte di credito/debito:

- INTESA SAN PAOLO - Carta Superplash Iban _____
dal cui e/c al 04.01.2026 viene riportato un saldo di € 9,72;
- POSTEPAY EVOLUTION _____ c al 04.01.2026 viene riportato un saldo di € 51,92;

Visure protesti

Non risultano protesti a carico della sig. _____ quest'ultima non ha carichi pendenti né ha riportato condanne.

ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA DEBITRICE

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare sono tutte documentate ed ammontano a circa € 1.100,00 mensili e comprendono

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	600,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	50,00
Energia elettrica- gas metano x riscaldamento e acquisto pallett	250,00
Acquedotto e rifiuti Tari e Imu in quota	100,00
Spese scolastiche figlie	<u>100,00</u>
TOTALE SPESE MENSILI	EURO 1.100,00

IPOTESI LIQUIDATORIA

La signor _____ dispone di riserve e di liquidità ad eccezione delle quote relative ai beni immobili sopra descritti.

Tenuto conto che la sua capacità reddituale è a malapena sufficiente per sostenere le spese mensili per i bisogni della famiglia al fine di consentire alla debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di devolvere ai creditori l'intera somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni immobili di sua proprietà, accollandosi per intero tutte le spese della procedura.

La signora _____ pertanto intende offrire al creditore Purple SPV Srl che vanta un credito di euro 479.330,82 portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro e che risulta essere creditore ipotecario I° grado limitatamente per gli importi iscritti e Agenzia Entrate e Riscossioni che vanta un credito di euro 500.641,92 anch'essa creditore ipotecario per gli importi iscritti, l'importo di € 57.000,00 somma che verrà ricavata dalla vendita della sua quota di proprietà dei fabbricati pari a 1/2 relativamente alle 2 unità immobiliari site in _____ nonché le quote di proprietà relative ai terreni pari ad 1/24 e ad 1/4.

I due fabbricati sono in comproprietà con il fratello _____ per la quota di 1/2 ciascuno, il quale si è dichiarato disponibile ad acquistare la quota della sorella.

Il valore dei predetti beni immobili come da stima In _____ risulta essere il seguente:

1) Fabbricato in _____	_____	8	€ 19.850,00
2) Fabbricato _____	_____	pp.	€ 30.300,00
3) Terreni in _____	_____	_____	_____
(quota 1/24 2.772,07 + quota 1/4 3.720,02) =			€ 6.492,09
Totale			€ 56.642,09
In arr.			€ 57.000,00

Nell'ambito della procedura esecutiva attribuito ai beni iscritti al catasto fabbricati, oggetto dell'espropriazione immobiliare, il valore di euro 58.050,97.

Tenuto conto che nella vendita coattiva i beni sono messi all'asta al valore di stima con offerta minima al 75%, in caso di (improbabile) aggiudicazione al primo esperimento è verosimile che essi vengano assegnati al valore minimo di euro 43.538,23: aggiungendo a tale importo la valutazione dei terreni (di difficile liquidazione tenuto conto della modesta quota detenuta dalla istante) si ottiene un valore complessivo di euro 50.030,32, ben inferiore alla stima effettuata dal tecnico incaricato dalla Sig.ra

COSTI DELLA PROCEDURA

presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 10.000,00 circa, ed afferiscono a: Compenso O.C.C.	6.710,00
PEC della procedura	30,00
Imposta di registro su sentenza di omologa	200,00
Oneri trascrizione procedura su immobili	300,00
Spese per procedure competitive (costi di pubblicità, gestione asta)	2.000,00
Gestione conto corrente della procedura	200,00
Varie	500,00
Totale	9.940,00

Si precisa che il compenso OCC è esposto per il suo totale (lordo IVA) e che la ricorrente ha già corrisposto n. 2 acconti: euro 488,00 il 31/3/2025, ed euro 1.830,00 il 25/7/2025, per cui l'importo residuo da corrispondere ammonta a euro 4.392,00.

Quanto alle modalità di pagamento delle spese di procedura, che al netto degli acconti all'O.C.C. già corrisposti, ammontano a circa euro 7.800,00, la ricorrente intende accollarsele direttamente, tenuto conto tuttavia che _____ della stessa e padre delle bambine, ha dichiarato di impegnarsi a contribuire al sostenimento di tali spese fino alla concorrenza di euro 7.000,00.

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta di cui all'ipotesi di liquidazione, è stata elaborata con l'intento di:

a) assicurare al creditore ipotecario, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la signora _____ di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per i crediti vantati da:

Purple SPV Srl (che vanta un credito euro 479.330,82 creditore ipotecario 1° grado limitatamente per gli importi iscritti);

Agenzia Entrate e Riscossioni (che vanta un credito di euro 500.641,92 anch'essa creditore ipotecario);

Il versamento dell'importo di € 57.000,00 al creditore ipotecario di primo grado da effettuarsi entro 30 giorni dal decreto di omologazione del piano stesso.

Considerata la stima fatta dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Ancona, l'acquisizione dei beni immobili nella procedura esecutiva immobiliare presenta comunque un grado di liquidità assai limitato in quanto essa riguarda la vendita della sola quota di proprietà della , corrispondente ad $\frac{1}{2}$ per gli immobili ed ad $\frac{1}{24}$ e $\frac{1}{4}$ dei terreni, oltre al rischio di riduzione ulteriore del valore in sede di vendita (25%) ed al numero non significativo di trasferimenti verificatisi in base alla legge della domanda dell'offerta per le compravendite del genere, in detta zona (periferia di) conto altresì del loro stato di pessima conservazione - manutenzione.

SULLA VENDITA DEGLI IMMOBILI AL FRATELLO

È stata formulata da proposta irrevocabile di acquisto della quota di proprietà della sorella , sia con riferimento ai due beni immobili sia ai terreni siti con corresponsione del prezzo di € 57.000,00 così come stimato dall'Ing.

Nella perizia del CTU ; l'importo complessivo delle valutazioni degli immobili è di euro 58.050,97 ma se si tiene conto della riduzione del 25% in caso di vendita all'asta detto importo si riduce ad € 43.538,22.

Tenuto conto del valore dei terreni stimati dal Ing. , pari ad euro 6.492,31 il valore complessivo di vendita pari ad € 50.030,31 risulta sempre inferiore rispetto ad euro 57.000,00.

Quanto alla solvibilità del promissario acquirente , risulta dalla documentazione prodotta che è dipendente della soc. con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione lorda mensile superiore oltre ad aver fornito prova di avere risorse proprie già accantonate.

Se è pur vero che l'art. 71 comma 2 CC.II. prevede la vendita dei beni previsti nel piano, a mezzo procedure competitive assicurando adeguata forma di pubblicità, si fa presente che nel caso di specie trattasi di vendita di quote di immobili che difficilmente potrebbero essere acquistate da soggetti diversi dal comproprietario.

Dovendosi procedere a mezzo procedura competitiva come richiesto dall'O.C.C. sotto il controllo e la collaborazione di quest'ultimo, assicurando adeguata forma di

pubblicità, si ritiene di poter ipotizzare una vendita con offerta da depositare, presso lo studio del notaio rogante.

RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE PER SENSIDELL'ART.

283 D.LGS N. 14 DEL 12.01.2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE

La Signora non è percettore di alcun reddito, fatta salva la somma di € mensili percepita a titolo di indennità di disoccupazione nonché comproprietaria al 50% con il fratello di 2 immobili e della quota di 1/24 e 1/4 di alcuni terreni di valore commerciale bassissimo.

Non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e non presenta una situazione di capienza tale da consentire l'esecuzione di una parte del piano a suo carico.

Pertanto si richiede, a suo favore, il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 C.C. , non avendone mai beneficiato prima, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, come impone l'art. 283 comma 1 e 2 D.L. 12/2019 il quale statuisce:

" 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5.12. 2013 n. 159. "

SUL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA EX ART. 69 CCII (MODIFICHE ALLA
L. EGGE N. 3/2012 INTRODOTTE DALLA L. 176/2020)

L'art. 69 del D. Lgs. 14/2019 stabilisce, al comma 1, che "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, **ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**".

La Corte di Cassazione, nella recente Ordinanza n. 22890 del 27 Luglio 2023, pur esaminando una questione di diritto intertemporale, offre uno spunto di riflessione per un'interpretazione del criterio di meritevolezza non più ancorata alla teoria del c.d. "shock esogeno". Secondo tale teoria il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Nella versione della Legge 3/2012, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 137/2020, era questa l'interpretazione del dato normativo di cui all'art. 12 bis laddove prevedeva che *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano"*. Il legislatore ha lasciato esclusivamente la formula dell'*"aver determinato la situazione di sovraindebitamento"* - espressamente ripresa nell'art. 69 CCII.

Nel caso di specie non vi è necessità di fornire specifici elementi di meritevolezza in quanto la condizione di sovraindebitamento in cui si trova non è stata da lei causata avendo quest'ultima ereditato la situazione debitoria del padre quando aveva solo 25 anni senza alcuna colpa, tanto meno di colpa grave, malafede o frode, quanto piuttosto per errore commesso che la resa erede puro e semplice.

Il gestore della crisi ha infatti valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come richiesto dall'art. 68 comma 2 lettera c CCII ed ha concluso che: **"la proposta di ristrutturazione del**

debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposti ex art. 67 CCII possa ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile”.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 e 68 e ss. D.Lgs. 14/2019 nei confronti della signora _____, per la composizione della suesposta crisi da sovraindebitamento, e fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 70 D.Lgs. 14/2019 disponendo la comunicazione ai creditori;

- omologare quindi il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Preso atto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Ancona _____ volta a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento

- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE

Voglia accogliere l'istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 283 CCII e congiuntamente all'esito formale ed integrale dell'esecuzione del piano e per l'effetto:

- concedere alla _____ con Decreto, il beneficio dell'esdebitazione nei confronti dei creditori sia per la parte di debito non integralmente soddisfatta dalla procedura di ristrutturazione, sia per i debiti totalmente insoddisfatti, indicando le modalità ed il termine entro il quale la _____ dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 del D. Lgs 14/2019 ;

- dichiarare inesigibili nei confronti dei debitori debiti non soddisfatti a favore delle società PURPLE SVP SRL e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e di eventuali ulteriori creditori.

Con ogni conseguente rilascio dei benefici di Legge.

Si producono i seguenti documenti:

1. Procura;
2. Certificato di residenza e stato di famiglia;
3. Domanda di accesso al servizio di composizione della Crisi da Sovraindebitamento D.L. N. 14/2019 presentata alla CCIAA di Ancona in data 31.03.2025 e relativi allegati;
4. Relazione situazione economico patrimoniale;
5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;
6. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e CU anno 2025;
7. Comunicazione INPS disoccupazione;
8. Estratto conto carta di credito-debito Poste al 31.10.2025;
9. Estratto conto Carta Super Flash Intesa San Paolo l 31.10.25
10. Visura negativa protesti;
11. Informazione creditizia CRIF;
12. Certificato negativo carichi pendenti Procura della Repubblica di Ancona;
13. Certificato negativo del casellario giudiziale Procura della Repubblica di Ancona
14. Visura ipotecaria aggiornata relativa ai beni immobili posseduti;
15. Perizia di stima e relativi allegati;
16. Perizia CT Es. Imm. Tribunale di Ancona
17. Atto rinuncia eredità da parte
18. Dichiarazione successione
19. Dichiarazione atti di disposizione patrimonio ultimi 5 anni negativa
20. Proposta irrevocabile di acquisto ½ immobili e terreni del 9.01.2026;
21. Preventivo di spesa OCC e copia pagamenti eseguiti;
22. Disciplinare incarico

23. Dichiarazione .

24. Relazione particolareggiata O.C.C. di Ancona ;

25. Istanza al G.E. Trib. Ancona ; richiesta sospensione
esecuzione immobiliare

Con osservanza

Ancona li 13.01.2026

Avv. ANNA CUCCHIARINI

Studio Legale
Avv. ANNA CUCCHIARINI
Via Frediani n. 22 – 60123 Ancona
tel. 071 57418
fax 071 2076507
E-mail: info@avvcucchiarini.it
avvcucchiarini@pec.it

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCEDURA RG. N. 6/2026

PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E PER L'ESDEBITAZIONE

Nell'interesse di **FARRONI ROSITA** rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse della ricorrente, ad integrazione del ricorso di cui alla procedura rubricata in epigrafe, precisa che successivamente al deposito del ricorso e dell'emissione del decreto apertura della procedura di cui in epigrafe, è pervenuta alla signora **Rosita Farroni** raccomandata A/R datata 19.01.2026 da parte di Intrum Italy Spa mandataria di ORGANA SPV s.r.l., con la quale le viene richiesto, quale presunto garante della socie **[REDACTED]** il pagamento di euro 181.030,51 entro i limiti della fideiussione.

In data 20.02.2026 il sottoscritto procuratore ha provveduto a riscontrare la predetta missiva precisando che la signora **Farroni Rosita** non è fideiussore della **[REDACTED]** nè ha mai ricevuto comunicazione alcuna al riguardo. Si presume che la fideiussione sia stata prestata dal defunto padre Farroni Franco, tuttavia la mancanza di qualsivoglia documentazione allegata alla missiva, impedisce di comprendere sia la natura del credito sia il suo ammontare e l'eventuale debenza.

Ad ogni buon conto si ritiene di dover aggiornare l'elenco dei creditori come di seguito riportato:

ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E ISCRIZIONI IPOTECARIE

1. **CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA** - mandataria di **Purple SPV S.r.l.** (creditore originario Banca delle Marche, poi Nuova Banca delle Marche, che ha ceduto i crediti a REV - Gestione Crediti S.p.A). Il debito di euro 479.330,82 si



riferisce al decreto ingiuntivo [REDACTED] del Tribunale di Pesaro, confermato con sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Pesaro e con sentenza n. [REDACTED] della Corte di Appello di Ancona, nel quale [REDACTED] riveste la qualifica di fidejussore della società [REDACTED] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data [REDACTED] seguito della eredità del defunto padre [REDACTED]

- Ipoteca giudiziale iscritta al RG. 20161 - RP 5477 del 11.08.2005 in favore Banca Marche (oggi Purple Spv Srl) derivante da Decreto ingiuntivo Tribunale Pesaro - capitale € 167.326,54 - spese € 18.000,00 - Interessi € 44.673,46 rinnovata in data 08.08.2025 RG. 18180 - RP 3017
- Ipoteca giudiziale iscritta al RG. 20162 - RP 5478 del 11.08.2005 in favore Banca Marche (oggi Purple Spv Srl) derivante da Decreto ingiuntivo Tribunale Pesaro - capitale € 17.007,09 - spese € 2.300,00 - Interessi € 3.692,91 rinnovata in data 08.08.2025 al RG. 18176 RP 3014

2. **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.** Il debito di euro 503.135,06 si riferisce ad una serie di ruoli notificati dal 2009 aventi ad oggetto tributi diversi, di cui euro 500.610,86 attinenti annualità fino al 2005 per ritenute, IVA e IRAP, ovvero imposte tipicamente riferibili ad attività di impresa

- Ipoteca legale iscritta al RG. 24417 - RP 5696 del 10.11.2010 in favore di Equitalia Marche Spa derivante da cartelle esattoriali Capitale € 106.072,53, tasso interesse 5,756% totale € 212,145,06;
- Ipoteca legale iscritta al RG. 10177 - RP 1425 del 23.06.2024 in favore di Equitalia Centro Spa derivante da cartelle esattoriali.

3. **INTRUM ITALY SPA - mandataria di ORGANA SPV s.r.l.** quale creditrice nei confronti della società [REDACTED] per la complessiva somma di euro 181.030,51 quale credito ceduto in blocco da Intesa Sanpaolo spa in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto in data 19.04.2022.

INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta di cui all'ipotesi di liquidazione è stata elaborata con l'intento di:



a) assicurare al creditore ipotecario, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la signora [REDACTED] di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, tenuto conto della richiesta avanzata da INTRUM ITALY SPA - mandataria di ORGANA SPV S.r.l. - pervenuta successivamente al deposito del ricorso ex artt. 67 e 68 del D.Lgs. 14/2019, si propone, per i crediti vantati da:

Purple SPV Srl (che vanta un credito euro 479.330,82 creditore ipotecario I° grado limitatamente per gli importi iscritti);

Agenzia Entrate e Riscossioni (che vanta un credito di euro 500.641,92 anch'essa creditore ipotecario);

Intrum Italy Spa - mandataria di Organa SPV S.r.l. creditore chirografario, il versamento dell'importo di € 57.000,00 al creditore ipotecario di primo grado da effettuarsi entro 30 giorni dal decreto di omologazione del piano stesso, come da tabella sottostante:

Creditore	Debito residuo	Titolo prelazione	importo corrisposto	%	tempo
Banca delle Marche	479.330,82	Ipoteca di I e II grado	57.000,00	11,89	30 gg.
Agenzia delle Entrate - Riscossione	503.146,18	Ipoteca di III e IV grado	0	0	
Intrum Italy S.p.A.	181.030,51	chirografo	0	0	
Totale			57.000,00		

Ancona, lì 20.02.2026

AVV. ANNA CUCCHIARINI

Il Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C.

DOTT.SSA CATERINA DEL GOBBO

Caterina Del Gobbo

